

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 14 febbraio 2003, n. 809

Riforma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 18 aprile 2002, n. 2220.

Quando è accolto il ricorso di un candidato avverso l'esito delle elezioni, il comune, quando non abbia resistito in giudizio, non può essere considerato parte soccombente e non può essere condannato alle spese di giudizio

Omissis.

Come la giurisprudenza ha ripetutamente affermato, a far tempo dalla decisione dell'Adunanza Plenaria 23 febbraio 1991 n. 77 l'individuazione della pubblica amministrazione cui spetta la qualifica di parte necessaria nei giudizi elettorali deve essere compiuta, tenuto conto della peculiarità del procedimento e del processo, non in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati, bensì in base al criterio dell'imputazione sostanziale degli effetti, cioè dei risultati della consultazione.

Sicché quando si tratta, come nella specie, dell'elezione di organi comunali, la parte necessaria da evocare in giudizio è l'Amministrazione comunale, e non già l'Amministrazione statale della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e a dichiarare i risultati della consultazione elettorale.

Nelle controversie concernenti l'elezione di propri organi, l'Amministrazione comunale, come osservato in precedenza, è chiamata in giudizio solo in quanto destinataria del risultato delle votazioni.

Essendo estraneo all'attività che ha determinato la controversia e neutrale rispetto alla consultazione, il Comune non può essere considerato parte soccombente nel caso di accoglimento del ricorso, sicché difetta nei suoi confronti il presupposto della condanna alle spese.

Diversa sarebbe la conclusione ove l'Amministrazione si costituisca in giudizio e prenda posizione contro le tesi del ricorrente. In tal caso, infatti, essa, nell'assumere una posizione di contrasto, farebbe propria la causa, onde la soccombenza e la conseguente condanna alle spese troverebbero ragione nel suo comportamento processuale.

Omissis.